



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI E PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA GIÀ DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA
UFFICIO II

AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA NELLE SOCIETÀ TECNOALIMENTI S.C.P.A. E NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETÀ NAZIONALE DI RICERCA R.L.

NEGOZIAZIONE DIRETTA LOTTO 1

VISTO

- la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante “*conversione in legge, con modificazioni, de, D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato*”, che ha istituito il Fondo speciale per la ricerca applicata (di seguito, FSRA), successivamente denominato Fondo per le agevolazioni alla ricerca (di seguito, FAR), confluito nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito, FIRST), istituito dall’articolo 1, commi 870-874, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allocato nello stato di previsione dell’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito, MIUR);
- in particolare, l’articolo 4, comma 2, lett a), della citata legge n. 1089 del 1968, recante l’individuazione degli strumenti di sostegno pubblico alle attività di ricerca industriale, tra cui la partecipazione, attraverso le risorse FSRA, al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi, con l’obiettivo di promuovere iniziative di ricerca e sviluppo in vari settori tecnologici, attraverso il coinvolgimento di attori che potessero assumere un ruolo di raccordo tra la ricerca pubblica e le imprese;
- che le modalità di gestione del Fondo istituito nel 1968 per promuovere specifici meccanismi di sostegno alle attività di ricerca in capo industriale, con una dotazione iniziale di 100 miliardi di lire, depositati presso l’IMI – Istituto mobiliare italiano, erano demandate ad una convenzione stipulata tra il Ministero e l’IMI medesimo;
- che il MIUR, in forza del citato articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, acquisiva, per il tramite dell’IMI, quote di partecipazione al capitale di nove società



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI E PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA GIÀ DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA
UFFICIO II

attive nei settori biomedico, alimentare, tessile, tra cui TECNOALIMENTI società consortile per azioni, nella misura del 20% e NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETÀ NAZIONALE DI RICERCA R.L., nella misura del 40%;

- la Convenzione IMI-MURST del 12 dicembre 1990 che disciplina la gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA), in particolare per quanto attiene alle operazioni di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed all'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 o ad esse riconducibili;
- la suddetta Convenzione che all'articolo 4 dispone che *“l'IMI, quale gestore ex lege del “Fondo”, ne ha la rappresentanza legale sia contrattuale che giudiziale, fermo quanto previsto, in merito alle operazioni di cui al precedente art. 2 punto 2), dai decreti MURST adottati ai sensi dell'art. 9 della legge 17.2.82, n. 46”*;
- il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante il *“Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”*, ha previsto il passaggio in gestione diretta al MURST entro il 31 dicembre 1999 di tutte le attività precedentemente svolte in regime di convenzione con l'IMI (ora Intesa Sanpaolo), prevedendo la risoluzione di diritto delle convenzioni in essere fatto salvo che per la gestione della completa dismissione delle quote di partecipazione al capitale delle società di ricerca di cui sopra;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”*, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, gli articoli 60 e seguenti, con i quali è stato espressamente abrogato il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ed è stata contestualmente prevista l'introduzione di una nuova disciplina quadro del sistema delle agevolazioni alla ricerca di competenza del MIUR, nell'ambito del più ampio strumento del FIRST;
- il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, recante *“Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62, e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”*, che ha introdotto, tra l'altro la nuova disciplina delle agevolazioni erogate dal MIUR a valere sul Fondo agevolazioni alla ricerca



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI E PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA GIÀ DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA
UFFICIO II

(FAR), nell'ambito del FIRST, individuando criteri di utilizzo e gestione del fondo citato, per effetto dei quali non è più previsto alcun ruolo attivo in capo alle società a suo tempo costituite dal Ministero in forza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

- il rinnovato quadro normativo introdotto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (di seguito TUSP), emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- il decreto MIUR n. 486 del 6 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 24 del TUSP, con cui il Ministero ha: i) approvato la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175; ii) sancito di dover procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute in TECNOALIMENTI S.C.P.A. per il 20% del capitale sociale e in NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA R.L., per il 40% del capitale sociale, acclarata la loro estraneità alle fattispecie dell'articolo 4, comma 2, del TUSP;
- l'articolo 24 del TUSP, che al comma 5, per il socio pubblico fa *“salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione”*, anche in caso di mancata alienazione entro il termine di un anno dalla ricognizione delle società pubbliche in cui al comma 1 del medesimo articolo;
- il provvedimento di revisione straordinaria di cui al precedente punto che ha disposto di procedere all'alienazione delle partecipazioni in TECNOALIMENTI S.C.P.A. e NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA R.L. con le modalità di cui agli articoli 10 e 7, del TUSP;
- l'articolo 10 del TUSP, secondo cui, al primo comma, *“Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1”* e, al secondo comma, *“L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione*



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI E PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA GIÀ DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA
UFFICIO II

diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto”;

- il Regio Decreto n. 827/1924 e s.m.i. che dispone la disciplina generale di contabilità di Stato e che prevede lo strumento dell'asta pubblica per ipotesi analoghe a quelle dell'alienazione delle partecipazioni dello Stato;
- l'articolo 73, comma 1, lettera c) del succitato R.D. n. 827/1924 e s.m.i., il quale dispone che *“L'asta, secondo le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto lo facciano reputare più vantaggioso per l'amministrazione, e sia stato disposto dal ministro competente o dall'ufficiale delegato, si tiene [...] c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta”;*
- l'articolo 41 e l'articolo 76, comma 3 del R.D. n. 827/1924;
- altresì, l'articolo 7, comma 1, lettera a) il quale prevede che *“La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali”;*
- l'articolo 9, comma 1, del TUSP, in forza del quale *“Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale”;*
- l'articolo 26, comma 12, del TUSP, secondo cui *“ Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione”;*
- il parere n. 103560 del 19 febbraio 2020, reso dall'Avvocatura generale dello Stato in risposta ai quesiti posti dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 108123 del



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI E PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA GIÀ DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA
UFFICIO II

9 dicembre 2019, con cui è stato confermato in capo al Ministero dell'economica e delle finanze il ruolo di amministrazione titolare della competenza a dare impulso all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a), del TUSP, che dovrà essere concertato con il MIUR, finalizzato alla dismissione delle due partecipazioni societarie di cui al presente provvedimento, in disparte ogni ulteriore considerazione concernente il mancato completamento della concentrazione dell'assetto proprietario delle partecipazioni dello Stato previsto dall'articolo 26, comma 12, del TUSP;

- gli statuti di TECNOALIMENTI S.C.P.A. e NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA R.L.;
- che, sul piano della disciplina del codice civile, vige il principio cardine della libera circolazione delle partecipazioni societarie;
- il paragrafo 2 della parte dispositiva del citato decreto MIUR n. 486 del 6 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del TUSP;
- il DPCM n. 4772 del 7 agosto 2024 recante la disciplina della dismissione delle partecipazioni societarie del MUR in TECNOALIMENTI S.C.P.A. e NEXT TECHNOLOGY TECNOESSILE SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA R.L e registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2024 al n. 1330;
- l'articolo 5 del DPCM n. 4772/2024 ai sensi del quale *“I proventi derivanti dall'alienazione delle partecipazioni in Tecnoalimenti s.c.p.a. e Next Technology Tecnotessile Società Nazionale di Ricerca r.l. ovvero dalla liquidazione delle medesime partecipazioni per effetto dell'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 4, sono conferiti al Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 ottobre 1993, n. 432, recante “Istituzioni del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato”;*
- il D.D. n. 371 del 25.03.2025 che ha indetto una procedura competitiva ai sensi dell'articolo 10, comma 2, D.Lgs. 175/2016, preordinata alla dismissione delle partecipazioni detenute dal Ministero dell'Università e della Ricerca nelle società Tecnoalimenti s.c.p.a. e Next Technology Tecnotessile Società Nazionale di Ricerca r.l. e con il quale è stato approvato specifico Avviso con i relativi allegati;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI E PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA GIÀ DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA
UFFICIO II

- il suddetto D.D. n. 371/2025 che ha individuato quale responsabile del procedimento il Dirigente dell'Ufficio II della Direzione Generale della Ricerca del MUR, Dott. Fabrizio Cobis;
- la circolare prot. n. 7505 del 18 aprile 2024, a firma del Direttore Generale della Direzione generale della ricerca, che ha definito le modalità di espletamento delle funzioni amministrative con riferimento alle procedure competitive facenti capo alla Direzione generale della ricerca;

CONSIDERATO CHE

- per l'acquisto delle quote oggetto della presente procedura, il prezzo a base d'asta è stato quantificato in euro 156.000,00 per la TECNOALIMENTI S.C.P.A. (LOTTO 1) e in euro 258.847,95 per la NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETÀ NAZIONALE DI RICERCA R.L. (LOTTO 2);
- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato al trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso;
- in sede di apertura delle buste, il Ministero, come da apposito verbale del 07/05/2025 pubblicato sul sito web del MUR www.mur.gov.it, ha dato atto dell'assenza di offerte per la TECNOALIMENTI S.C.P.A., dichiarando l'asta deserta per il LOTTO 1;
- ai sensi del paragrafo 7.3 dello Statuto della Tecnoalimenti *“Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle azioni da ammettere in caso di aumento del capitale o di diritti di prelazione sull'eventuale inoptato, spetta agli altri soci il diritto di prelazione e, nel caso in cui esso non venga esercitato, deve essere espresso il gradimento al trasferimento, da parte del Consiglio di Amministrazione, secondo le disposizioni sopra elencate”* ;
- con successiva Comunicazione del 15 maggio 2025 il Ministero ha informato la TECNOALIMENTI S.C.P.A.. dell'infruttuoso esito della procedura ed ha offerto in prelazione ai soci le quote al prezzo posto a base d'asta;
- nei termini previsti dallo Statuto, la società non ha esercitato il diritto di cui sopra;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI E PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA GIÀ DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA
UFFICIO II

- l'articolo 10 del D.lgs.175/2016 al comma 2 dispone che *“In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto”*;

PRESO ATTO CHE

- con Comunicazione prot. MUR n. 10354 del 16 maggio 2025, pubblicata sul sito del MUR, il Ministero ha informato la TECNOALIMENTI S.C.P.A.. della volontà di avviare la fase di negoziazione diretta con gli acquirenti interessati;
- con Comunicazione prot. MUR n. 14003 del 3 settembre 2025 la TECNOALIMENTI S.C.P.A. ha manifestato il proprio interesse *“a rilevare il pacchetto azionario di n. 156.000 azioni ad un prezzo pari al 50% del valore nominale”*, rimettendosi alla valutazione del Ministero;
- il succitato DPCM n. 4772 del 7 agosto 2024 ha previsto per entrambe le società che *“In caso di infruttuoso esito della procedura competitiva, il trasferimento delle partecipazioni può essere negoziato direttamente con gli acquirenti interessati”*;
- il DPCM n. 4772 del 7 agosto 2024, come riportato nei termini suddetti, è l'atto che ha dato impulso alla procedura di cui al D.D. n. 371/2025 e che, pertanto, il MUR agisce ora coerentemente a quanto in esso disposto;
- il MUR ha interesse affinché si addivenga ad un'effettiva dismissione della partecipazione di cui trattasi;
- la cessione delle partecipazioni societarie pubbliche deve essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI E PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA GIÀ DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA
UFFICIO II

TUTTO CIÒ PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DETERMINA

1. **di approvare** il verbale del 07/05/2025, con il quale è stato dichiarato deserto il Lotto 1;
2. **di prendere atto** della manifestazione di interesse, pervenuta lo scorso 3 settembre 2025, da parte della stessa TECNOALIMENTI S.C.P.A. a rilevare in proprio la quota oggetto di dismissione;
3. in conseguenza di quanto al punto 2 ed in esecuzione del DPCM n. 4772 del 7 agosto 2024, **di procedere** ulteriormente con la dismissione della partecipazione del MUR nella società TECNOALIMENTI S.C.P.A., tramite negoziazione diretta, in ottemperanza a quanto disposto all'articolo 10, comma 2 del D.Lgs. 175/2016;
4. **di avviare** le trattative e **di definire** i seguenti criteri utili alla valutazione dell'offerta in sede di negoziazione:
 - rispondenza fra i requisiti posseduti dall'operatore economico e scopo sociale della società oggetto di dismissione;
 - considerazione di eventuali difficoltà strutturali nel trovare altri acquirenti date da una mancanza di mercato per la quota in questione;
 - urgenza e strategicità della dismissione;

Qualora, l'offerta definitiva non dovesse esser considerata soddisfacente o comunque tale da non garantire un minimo di remuneratività per lo Stato, il MUR si riserva di procedere ad una nuova indagine di mercato;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI FINANZIAMENTI E PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA GIÀ DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA
UFFICIO II

5. **di stabilire** che proventi della vendita siano incassati dall'istituto bancario convenzionato Intesa Sanpaolo S.p.A., come in premessa, e successivamente riversati per conto del MUR al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 ottobre 1993, n. 432, in accordo a quanto disposto dall'articolo 5 del DPCM n. 4772/2024.
6. **di provvedere** all'adempimento degli obblighi di Legge conseguenti al presente atto.

Roma, lì

Il responsabile del procedimento

Dott. Fabrizio Cobis

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse